

STATUTO LIONS CLUB E.T.S.

ARTICOLO 1

Denominazione e regime giuridico

1. È costituito il Club "Lions Club" Associazione E.T.S., omologato il e sotto la giurisdizione dell'Associazione Internazionale dei Lions Club.
2. Il Club utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "E.T.S." dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il Club è un'organizzazione autonoma e apolitica che non persegue scopi di lucro.
4. Il Club ha carattere volontario e ha durata indeterminata; è regolato dalle vigenti norme di legge in materia e dal presente statuto.

ARTICOLO 2

Scopi e operatività

1. Il Club persegue in via esclusiva gli scopi e le finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117 (Codice del terzo settore) e s.m.i.

Il Club nasce per promuovere la comprensione fra i popoli del mondo, i principi di buon governo e di buona cittadinanza attraverso la partecipazione attiva al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità, favorire la creazione di vincoli di amicizia, fratellanza e reciproca comprensione tra i soci anche attraverso il confronto ed il dibattito interno su tutte le questioni di interesse pubblico, ad eccezione di tematiche di carattere politico e religioso, incoraggiare la crescita e la consapevolezza anche nella vita professionale come ambito di servizio per migliorare la comunità di riferimento. Il Club persegue pertanto fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale attraverso la realizzazione di attività di interesse generale, quali, in particolare:

- a) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; con le modalità che il club riterrà utili nel rispetto della normativa vigente.
- b) effettuare attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale con e modalità che il club riterrà utili nel rispetto della normativa vigente

In particolare il club intende:

- a) Creare e promuovere uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo.
- b) Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.

- c) Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
- d) Unire i soci con i vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca.
- e) Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di diritto pubblico, ad eccezione di argomenti di carattere politico e religioso, che non saranno argomenti di discussione fra i soci.
- f) Incoraggiare le persone che si dedicano al servire a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale negli affari, nell'industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento in privato.
- g) Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117 e s.m.i.

2. Il Club può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale purché ad esse secondarie e strumentali e nel rispetto dei vincoli di Legge. Tali attività sono deliberate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle linee di indirizzo assembleari.

3. Per il conseguimento di tali finalità il Club:

- a) adotta una struttura organizzativa adeguata;
- b) svolge le attività necessarie od utili per il raggiungimento delle proprie finalità senza fini di lucro;
- c) raccoglie contributi e sovvenzioni pubbliche o da privati vincolate al raggiungimento delle proprie finalità dirette a terzi.

Può svolgere ogni altra attività, anche commerciale, purché secondaria e diretta alla migliore attuazione delle finalità e delle attività sopra menzionate.

4. È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, che comunque non possono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

5. Il Club non ha scopo di lucro: i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere ripartiti fra gli associati, neppure in forme indirette.

Ogni eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato a favore delle attività istituzionali sopra previste.

ARTICOLO 3

Sede legale

1. La sede legale è stabilita in(solo città)

La sede legale potrà essere cambiata con delibera del Consiglio Direttivo/'Assemblea ¹.

Di tale variazione deve essere data tempestiva informazione agli Organismi competenti

¹ Il singolo Club potrà attribuire il potere al Consiglio Direttivo ovvero all'Assemblea.

che gestiscono albi e registri a cui il Club risulti iscritto.

ARTICOLO 4

Affiliazione

Possono essere chiamati a far parte del Club tutti i soggetti, persone fisiche, che condividono gli scopi e che accettano il presente statuto e il regolamento interno.

Sezione 1 - REQUISITI PER L’AFFILIAZIONE.

In conformità a quanto stabilito dal regolamento, ogni persona maggiorenne, di ottima condotta morale e che goda di buona reputazione nella sua comunità, che condivida gli scopi e che accetti il presente statuto e il regolamento interno, può diventare socio di questo Lions Club. Ogniqualvolta nello Statuto e nel regolamento si usi il nome o il pronome al maschile, vale per persone di entrambi i sessi. Con il presente statuto si sancisce che il rapporto tra i soci è strettamente egualitario.

Sezione 2 - AFFILIAZIONE.

L’affiliazione al Club può avvenire solo su invito. Le proposte sono presentate da un socio in regola che fungerà da padrino (sponsor) e sono sottoposte al Presidente del Comitato Soci od al Segretario di Club il quale, previa indagini da parte del Comitato Soci, le sottopone all’attenzione del Consiglio Direttivo /Assemblea.

Se la proposta è approvata, il candidato può essere invitato a diventare socio del club. Il modulo di affiliazione debitamente compilato, accompagnato dalla quota d’ingresso e dalle quote associative, deve essere ricevuto dal segretario prima che il socio sia inserito e riconosciuto ufficialmente dall’associazione come socio Lion. Tale affiliazione deve essere annotata nel libro degli associati.

Sezione 3 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

I soci hanno diritto: di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dal regolamento e di partecipare all’Assemblea nonché accedere ai libri sociali presentando richiesta scritta al Segretario del Club

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e tutti i Regolamenti dell’Associazione
- di osservare le delibere adottate dagli organi sociali
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate
- di mantenere sempre e ovunque un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione

Sezione 4 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Ogni socio, qualora si comporti in modo contrario all’onore, al decoro, o incompatibile con i principi del Club, può essere espulso dal Club su voto dei 2/3 dell’intero Consiglio Direttivo / Assemblea².

A espulsione avvenuta, tutti i diritti a utilizzare il nome “LIONS” l’emblema e altre

² Il singolo Club potrà attribuire il potere al Consiglio Direttivo ovvero all’Assemblea.

insegne del club e dell'associazione decadranno. Il Club, a pena di annullamento della charter, si impegna ad espellere i soci la cui condotta sia stata giudicata dalla sede centrale in violazione dello Statuto e del Regolamento Internazionale, della Normativa del Consiglio di Amministrazione e non consona ai principi dell'Associazione Internazionale dei Lions Club.

ARTICOLO 5

Emblema, colori, slogan e motto

Sezione 1 - EMBLEMA.

L'emblema di quest'associazione e di ogni club omologato sarà quello sotto riportato:



Sezione 2 - USO DEL NOME E DELL'EMBLEMA.

L'uso del nome, della reputazione, dell'emblema e degli altri loghi dell'associazione sarà consentito nel rispetto delle linee guida di volta in volta stabilite nel Regolamento.

Sezione 3 - COLORI.

I colori di quest'associazione, e di ogni club omologato, saranno viola e oro.

Sezione 4 - SLOGAN.

Il suo slogan sarà: Libertà, intelligenza e salvaguardia della nostra nazione.

Sezione 5 - MOTTO.

Il suo motto sarà: We Serve.

ARTICOLO 6

Gerarchia delle fonti lionistiche

Il presente Statuto e il regolamento, governeranno il club, salvo i casi in cui siano emendati al fine di eliminare eventuali conflitti con lo Statuto e il Regolamento distrettuale (distretto singolo, sottodistretto o multidistretto), Internazionale e con le norme dell'Associazione Internazionale dei Lions Club.

In caso di conflitto o di contraddizione tra le direttive stabilite nello statuto e regolamento del club e quelle stabilite nello statuto e regolamento distrettuale (distretto singolo, sottodistretto e multidistretto), prevarranno lo statuto e regolamento distrettuale.

In caso di conflitto o contraddizione tra le disposizioni contenute nello statuto e regolamento del club e nello statuto e regolamento internazionale, o nella Normativa del Consiglio di Amministrazione di LCI, prevarranno lo statuto e regolamento internazionale e la Normativa del Consiglio di Amministrazione LCI (Lions Club International).

ARTICOLO 7

Dimensione del Club

Il Club si impegna ad avere al suo interno almeno 20 soci, numero minimo richiesto per ottenere l'affiliazione (charter).

ARTICOLO 8

Organi

1. Organi del Club sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente
 - d) L'Organo di controllo e/o di revisione se nominati
2. il club può costituire comitati, gruppi di lavoro, sezioni speciali o altre forme organizzative secondo quanto previsto nel regolamento.
3. Tutte le cariche statutarie inerenti gli Organi del club e le strutture di cui al precedente comma sono onorifiche e gratuite, per cui non può essere attribuito a queste e a nessun altro associato, alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ove specificamente deliberato.
4. Le cariche elettive durano un anno e i soci che le hanno ricoperte sono immediatamente eleggibili ad altra carica.

ARTICOLO 9

L'assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano di governo del Club ed è costituita da tutti i soci.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, ed in sua assenza dal vicepresidente, e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo; può altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci.
3. La convocazione deve effettuarsi mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione da parte del socio e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima; la convocazione deve essere inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Le riunioni delle assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, valgono le norme di cui all'art. 21 del Codice Civile.
5. L'Assemblea delibera su quanto a lei demandato per legge o per statuto; in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi del club;
 - b) nomina e revoca eventualmente i componenti l'Organo di controllo e di revisione;
 - c) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci se non di competenza di altro organo sociale;
 - f) elegge i delegati che parteciperanno alla Convention Internazionale e al Congresso Distrettuale e multidistrettuale;
 - g) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
 - h) approva il Regolamento del Club;
 - i) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione del club;
 - l) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.
 - m) delibera sullo scioglimento del club e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo fatte salve le norme vigenti in materia.
6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che, al momento della convocazione, risultino in regola con i pagamenti delle proprie quote.
7. In Assemblea i soci non possono farsi rappresentare per delega.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Club; in sua assenza, dal vice presidente.
9. Di norma il segretario dell'Assemblea è il segretario del Club, in sua assenza nomina un Segretario dell'Assemblea. Quando opportuno il Presidente può nominare due Scrutatori.
10. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle presenze ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.
11. Delle riunioni dell'assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 10

Consiglio Direttivo

Sezione 1 - COMPONENTI.

E' l'Organo di amministrazione.

Componenti del Consiglio Direttivo sono il Presidente, l'Immediato Past Presidente, il primo vice presidente, il secondo vice presidente il segretario il tesoriere il presidente del comitato soci, il cerimoniere (facoltativo), il censore (facoltativo), il presidente del satellite, se costituito, e tutti gli altri consiglieri eletti.

Sezione 2 - RIUNIONE.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i coordinatori dei comitati se costituiti

subordinatamente alle singole circostanze.

Sezione 3 - QUORUM.

La presenza fisica della maggioranza dei componenti costituirà il quorum ad ogni riunione del Consiglio Direttivo. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, le deliberazioni della maggioranza dei Consiglieri presenti ad ogni riunione del Consiglio equivarranno a decisioni prese dall'intero Consiglio Direttivo.

Sezione 4 - COMPITI E POTERI.

Oltre agli altri compiti e poteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento, il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) è l'organo esecutivo del Club responsabile dell'esecuzione delle direttive approvate dall'Assemblea. Di norma, le nuove iniziative e direttive del Club dovranno prima essere prese in considerazione e studiate dal Consiglio Direttivo, per essere poi sottoposte all'approvazione, in una riunione ordinaria o straordinaria dell'Assemblea.
- b) autorizza le spese ed ha la responsabilità di evitare passività eccedenti le entrate del Club, comprensive delle disponibilità legate agli avanzi degli esercizi precedenti. Non può autorizzare l'erogazione di fondi del Club per scopi non essenziali alle finalità e direttive stabilite dall'Assemblea
- c) può modificare, annullare o revocare le decisioni di qualsiasi officer del club.
- d) assicura che i registri, i conti e le operazioni del club siano controllati con la frequenza prevista dalla legge sul Terzo settore, e potrà richiedere un rendiconto o un controllo dell'amministrazione dei fondi
- e) Designerà, su indicazione del Comitato Finanze, ove costituito, una o più banche per il deposito dei fondi di questo club.
- f) Non potrà disporre per scopi amministrativi i fondi provenienti dal pubblico e destinati a progetti o attività di questo club.
- g) Sottopone tutte le questioni inerenti le nuove iniziative e direttive del club al relativo comitato permanente o speciale, affinché vengano esaminate e raccomandate al Consiglio Direttivo.
- h) Avvalendosi di pratiche di contabilità di uso comune, manterrà i conti correnti bancari ritenuti utili o necessari ad una corretta amministrazione delle attività del club, o anche contabilità separate.

ARTICOLO 11

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente il Club e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica un anno e deve convocare, secondo quanto disposto dal regolamento, l'assemblea per le elezioni del nuovo presidente e degli officer
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in

merito all'attività compiuta.

ARTICOLO 12

Officer

Sezione 1 - OFFICER.

Officer del Club sono: il Presidente, l'Immediato Past Presidente, il Vice Presidente (il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere (facoltativo), il Censore (facoltativo), il Presidente del Comitato soci e tutti gli altri Consiglieri eletti.

Sezione 2 - REVOCA.

Qualsiasi funzionario di questo Club può essere destituito dalla carica per giusta causa e per ciò saranno necessari i 2/3 dei voti di tutti i soci aventi diritto di voto.

ARTICOLO 13

Organo di controllo

1.L'Organo di Controllo sarà nominato in caso in cui si verificano le condizioni previste dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117 e comunque ogni qualvolta l'Assemblea degli associati lo reputi necessario per il corretto svolgimento dell'attività associativa.

2.L'Organo di Controllo, se nominato, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3.L'Organo di controllo, una volta nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, come previsto all'articolo 14, o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale dei Conti iscritto all'apposito registro. Esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il rendiconto economico finanziario sociale sia redatto in conformità alle Linee Guida ministeriali.

ARTICOLO 14

Organo di revisione legale dei conti

1.In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, e negli altri casi previsti dalla legge e comunque in caso in cui l'assemblea lo ritenga necessario, l'assemblea dei soci stessa provvederà a nominare un Revisore Legale dei Conti, o un collegio di revisori composto da tre membri, entrambi iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, eletto dall'assemblea dei soci per un periodo di 3 (tre) anni. Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 15

Delegati ai congressi internazionali e distrettuali

Sezione 1 - DELEGATI AVENTI DIRITTO AL VOTO ALLA CONVENTION INTERNAZIONALE.

Dal momento che Lions Clubs International è regolata dai Lions Club che si riuniscono alla Convention, Il Club per esprimersi riguardo alle questioni dell'associazione, potrà assumersi le spese per la partecipazione dei suoi delegati alla convention annuale dell'associazione. Il club avrà diritto per ogni convention ad un (1) delegato e ad un (1) sostituto per ogni venticinque (25) dei soci, o frazione maggiore, secondo i dati riportati nei registri della sede internazionale al primo giorno del mese che precede quello in cui si svolgerà la convention. In ogni caso il club avrà diritto ad almeno un (1) delegato e ad un (1) sostituto. Per frazione maggiore di cui sopra si intende tredici (13) soci o più.

Sezione 2 - DELEGATI AVENTI DIRITTO DI VOTO AL CONGRESSO DISTRETTUALE/ MULTIDISTRETTUALE.

Dal momento che tutti le questioni distrettuali sono presentate e deliberate nei congressi distrettuali (distretto singolo, sottodistretto e multidistretto), il club potrà farsi carico delle spese di partecipazione dei delegati a detti congressi. Per ogni congresso annuale del suo distretto (singolo, sub e multiplo) il club avrà diritto ad un (1) delegato e un (1) sostituto per ogni dieci (10) soci, o frazione maggiore, iscritti al club per almeno un anno e un giorno, come risulta dai registri della sede internazionale al primo giorno del mese che precede quello in cui si terrà il congresso. In ogni caso il club avrà diritto ad almeno un (1) delegato e un (1) sostituto. Ciascun delegato certificato presente avrà diritto a un (1) voto di sua scelta per ciascuna carica che deve essere assegnata e a un (1) voto di sua scelta su ogni questione presentata al rispettivo congresso. Per frazione maggiore di cui sopra s'intende cinque (5) soci o più.

Sezione 3 - SELEZIONE DEI DELEGATI DI CLUB E DEI SOSTITUTI.

Il Consiglio Direttivo, o eventualmente il comitato preposto, previa approvazione da parte dei soci del club, nomina e designa, i delegati e i loro sostituti ai congressi distrettuali (distretto singolo, sottodistretto e multidistretto) e alla convention internazionale.

I delegati idonei devono essere soci in regola e avere diritto di voto secondo i diritti e i privilegi previsti nell'Allegato A del presente Statuto e Regolamento.

ARTICOLO 16

Club Satellite

Sezione 1. ORGANIZZAZIONE DEL CLUB SATELLITE.

Il Club può promuovere la costituzione di un club satellite per permettere l'espansione del lionismo, nelle località nelle quali le circostanze non consentano l'organizzazione di un club omologato. Il satellite si costituirà come organo ausiliario del club sponsor e svolgerà attività di servizio nella sua comunità.

Sezione 2. AFFILIAZIONE NEL CLUB SPONSOR.

I soci del club satellite, ove costituito, sono riconosciuti come soci del club sponsor.

Sezione 3. RACCOLTA DI FONDI.

I fondi per le attività raccolti dal club satellite con il supporto della collettività, sono tenuti in un fondo destinato unicamente a questo scopo. Tali fondi saranno devoluti a favore della comunità del satellite. Il Consiglio Direttivo del satellite può autorizzare il tesoriere del club sponsor a controfirmare gli assegni.

Sezione 4. FONDI DESIGNATI DEL SATELLITE DI CLUB.

In caso di scioglimento del club satellite, eventuali fondi residui del satellite vengono trasferiti al club sponsor. Nel caso in cui il club satellite si trasformi in un nuovo club omologato, qualsiasi fondo residuo del satellite viene trasferito al nuovo club.

Sezione 5. SCIoglimento.

Il satellite può essere sciolto con un voto a maggioranza dei due terzi dell'assemblea dei soci del club.

ARTICOLO 17

Risorse economiche

Sezione 1 - RISORSE ECONOMICHE.

Le risorse economiche del Club sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni, donazioni, lasciti e ogni altra entrata, ammessa ai sensi del d. lgs. 117/2017, anche proveniente da terzi e di natura commerciale, eventualmente conseguite dal Club per il perseguimento e il supporto dell'attività istituzionale.

Tutti i fondi raccolti dalla collettività devono essere utilizzati per uso pubblico, compresi i ricavi provenienti dall'investimento di tali fondi.

Solamente le spese relative all'organizzazione delle attività di raccolta fondi possono essere detratte dal conto per le attività. Anche i fondi provenienti dagli interessi deve essere utilizzato per attività a favore del pubblico

Sezione 2 - FONDI AMMINISTRATI.

I fondi amministrati sono supportati dai contributi dei soci attraverso il pagamento delle quote, ammende e altri contributi personali

Sezione 3 - PATRIMONIO DEL CLUB.

Il patrimonio del Club è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà del Club;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

Sezione 4 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.

Il Club ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dei fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale perseguiti. Il Club ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del club, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sezione 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI. L'anno sociale e l'esercizio

finanziario vanno al 01 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo predispone entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, redatto secondo le modalità stabilite dalla legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio nonché, eventualmente, il bilancio sociale.

Nel caso in cui il club realizzi anche attività diverse da quelle di interesse generale, ne darà conto nel bilancio annuale.

ARTICOLO 18

INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA E DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di socio, le quota ed ogni contributo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 19

Scritture contabili-libri sociali obbligatori-adempimenti fiscali

Sezione 1- SCRITTURE CONTABILI.

Le scritture contabili relative sia alle attività istituzionali sia alle attività connesse sono tenute in ordine cronologico e nelle forme previste dalla legge;

Sezione 2 - DOCUMENTI DI BILANCIO.

I documenti di bilancio del Club sono annuali e decorrono dal 1 luglio di ogni anno Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del d. lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Sezione 3- LIBRI SOCIALI.

Oltre alle scritture, l'Associazione dovrà tenere i libri obbligatori così come previsti dalla legge, ed in particolare il Libro degli Associati, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, entrambi a cura del Consiglio Direttivo, e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei vari organi associativi, a cura dell'organo a cui si riferiscono.

ARTICOLO 20

Bilancio sociale o di missione

Il club può redigere annualmente un bilancio sociale o di missione che informi sulle attività svolte e sulle risorse impiegate e sui risultati ottenuti, nonché sulle attività diverse da quelle di interesse generale.

ARTICOLO 21

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura pubblicità e trasparenza di tutti gli atti e le scritture relative all'attività del Club

ARTICOLO 22

Convenzioni

Il Club, nel perseguimento delle finalità di interesse collettivo, collabora con le Istituzioni pubbliche e private.

ARTICOLO 23

Reti e forme di associazione

Il Club può deliberare l'adesione a reti ETS LIONS, locali o nazionali, previste dall'art. 41 e ss. Del codice del Terzo settore. Il Club può altresì in collaborazione con altri club lions promuovere forme associative al fine del conseguimento dello status di ETS.

ARTICOLO 24

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.9 c.4. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'Autorità preposta, sarà devoluto ad altra associazione Lionistica ETS, secondo le disposizioni deliberate dall'Assemblea degli associati e salvo diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 25

Emendamenti

Sezione 1 - PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI.

Gli eventuali emendamenti al presente statuto sono approvati dall'assemblea dei soci regolarmente costituita in riunione ordinaria o straordinaria con il voto favorevole dei 2/3 dei soci fisicamente presenti e votanti. Il consiglio direttivo esamina preventivamente la validità degli emendamenti

Sezione 2 – NOTIFICA.

Gli eventuali emendamenti devono essere notificati via posta ordinario o elettronica o consegnati personalmente ai soci almeno 14 giorni prima della riunione in cui gli emendamenti proposti dovranno essere votati.

ARTICOLO 26

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al d. lgs 117/2017, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Roma 28 Febbraio 2020